

**VERBALE DI ASSEMBLEA DI FONDAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventititre il giorno ventisei del mese di giugno, in Cagliari, Via Sonnino n. 174, ove sono stato richiesto, alle ore diciannove, minuti trenta.

(26 giugno 2023)

Davanti a me, dottor Antonio GARAU, Notaio in Quartu Sant'Elena, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Cagliari, Lanusei ed Oristano,

è presente il signor:

- **COGOTTI GUIDO**, nato a Cagliari l'8 gennaio 1948, domiciliato per la carica ove in appresso, nella sua qualità di Presidente del Comitato di Gestione e legale rappresentante della:

- **"Fondazione Lions per il lavoro Italia - Onlus"**, con sede in Cagliari, Via Sidney Sonnino n. 174, Codice Fiscale 92224830924.

Il medesimo, cittadino italiano, della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere il presente atto ed a tale scopo mi dichiara che per questo giorno, ora e luogo è stata regolarmente convocata a termini di legge e di Statuto l'assemblea dei membri della suddetta Fondazione, al fine di discutere e deliberare, in terza convocazione, sugli argomenti di cui al seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

"1) Modifica dello statuto".

La parte mi invita quindi ad assistere all'assemblea ed a dare atto mediante pubblico verbale delle sue risultanze e delle deliberazioni che la stessa adotterà ed io, aderendo alla richiesta, do atto di quanto segue:

- assume la presidenza dell'assemblea il richiedente il quale constata e fa constare:

a) che sono presenti e rappresentati la maggioranza dei membri, come risulta dal foglio presenze che, firmato dal comparente e da me notaio, omessane la lettura per espressa dispensa avutane dalla parte, si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**;

b) che detti membri si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno, come sopra indicati e pertanto rinunziano ad opporre qualsiasi eccezione derivante da carenza di conoscenza degli argomenti stessi;

c) che il presidente dell'adunanza dichiara di avere accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti;

d) che, pertanto, l'assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti di cui all'ordine del giorno.

Il presidente, dichiarata aperta la seduta e passando a trattare gli argomenti all'ordine del giorno, espone che, a seguito dell'entrata in vigore del "Codice del Terzo Settore", si presenta l'opportunità, in ragione delle attività svolte dalla Fondazione e nella prospettiva di adottare la qualifica di

Registrato
a Cagliari
il **29 giugno 2023**
al n. **13816**
Serie **1T**
pagati € **200,00**

"Ente del Terzo Settore", di adeguare lo statuto sociale alla nuova disciplina normativa di cui al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017.

Precisa che è necessario provvedere all'iscrizione della Fondazione nel R.U.N.T.S. altrimenti, qualora si lasciasse decorrere il termine di abrogazione della disciplina delle ONLUS senza essere già iscritti nel R.U.N.T.S., si potrebbe incorrere nell'ipotesi di scioglimento dell'ente per cancellazione dal relativo registro, con la conseguenza dell'obbligo di devoluzione del patrimonio come previsto dall'art. 10, lettera f), del D.Lgs. n. 460/1997. Anche al fine di evitare questo rischio il Presidente propone di adeguare lo statuto alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

Ricorda in proposito che, ai sensi dell'art. 101, comma 2, del Codice del Terzo Settore, la Fondazione, quale ONLUS, è tenuta ad adeguarsi entro i termini di legge.

Presenta quindi agli intervenuti il testo di statuto aggiornato, precisando che la relativa efficacia sarà condizionata all'iscrizione nel R.U.N.T.S.; da tale termine detto nuovo statuto sostituirà quello attuale.

In particolare, il Presidente ricorda che anche la nuova denominazione della Fondazione avrà efficacia solo a seguito dell'iscrizione al R.U.N.T.S.; precisa in proposito che la nuova denominazione è la seguente: **"Fondazione Lions per il Lavoro Italia - ETS"**.

Segue idonea discussione al termine della quale l'assemblea, all'unanimità,

DELIBERA:

di approvare il testo aggiornato dello Statuto della Fondazione che, debitamente sottoscritto, si allega al presente atto sotto la lettera **"B"** per formarne parte integrante e sostanziale, omissane la lettura per espressa dispensa fattamene dal comparente medesimo.

A questo punto, non essendovi null'altro da dichiarare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore venti e minuti quindici.

Spese e tasse del presente atto e conseguenti sono a carico della Fondazione.

Ai fini fiscali il comparente chiede che al presente atto siano applicati i benefici fiscali di cui all'articolo 27 bis della Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, all'articolo 11 della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. all'articolo 3 del D.P.R. 31 ottobre 1990 n. 346, nonché al Decreto Legislativo del 4 dicembre 1997 n. 460, e successive modifiche ed integrazioni, e ad ogni altra disposizione più favorevole.

Di questo atto in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia sotto la mia direzione ed in parte a mano da me Notaio su due fogli per quattro pagine intere e fin qui della quinta, ho dato lettura al comparente che lo appro-

va e lo sottoscrive con me notaio alle ore venti minuti
quindici.

Firmato:

GUIDO COGOTTI

Dottor Antonio Garau Notaio Sigillo

Allegato "B" alla Raccolta N. 10835

Statuto della "Fondazione Lions per il Lavoro Italia - ETS"

Articolo 1

Costituzione, sede, delegazioni, uffici e durata

È costituita un'organizzazione di servizio denominata "**Fondazione Lions per il Lavoro Italia - ETS**", di seguito citata "Fondazione", con sede legale in Cagliari, Via Sonnino n. 174. La Fondazione potrà utilizzare l'acronimo "FLL" e relativo logo.

Potrà inoltre istituire delegazioni e uffici su tutto il territorio nazionale.

La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 2

Statuto e riconoscimenti

La Fondazione, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi collegate, risponde ai principi e allo schema giuridico della "fondazione di partecipazione".

Ai sensi della legge 6 giugno 2016 n. 106, riforma del Terzo Settore, e successive modifiche, la Fondazione ha l'obbligo di usare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS", in costanza di iscrizione al RUNTS.

Sono enti del Terzo Settore, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.

È dotata di piena autonomia giuridica (iscrizione al n. 67 del registro UTG -Ufficio Territoriale del Governo) per atto della Prefettura di Cagliari del 20 dicembre 2016 e con determinazione n. 1.000 del 18 dicembre 2014 iscritta al n. 2457 del Registro Generale del Volontariato.

L'attività dei membri è svolta gratuitamente, volontariamente o in risposta a esigenze della Fondazione che la coordina attraverso i suoi organi, nel rispetto del presente statuto.

La Fondazione è stata voluta e costituita da membri del Lions Clubs International, ma accetta al suo interno, come membri o come partner esterni, tutti coloro, soggetti pubblici e privati, che ne condividono le finalità, gli scopi e gli obiettivi. La Fondazione utilizza, nella sua denominazione, la parola

"Lions" e il logo Lions su autorizzazione del Lions Club International del 13 luglio 2015.

La Fondazione, operando in perfetta sintonia e rispetto degli scopi e del codice etico LCI, istituisce nel proprio organigramma il Comitato del Multidistrettuale 108 Italy con lo scopo di condividere le proprie finalità con tutti i Distretti Lions italiani e stranieri.

Articolo 3

Finalità - Obiettivi - Scopi - Strumenti

Finalità

La Fondazione ha finalità filantropiche, civiche, solidaristiche e di utilità sociale; non ha scopo di lucro e non distribuisce utili di qualsivoglia natura. Le finalità della Fondazione si esplicano su tutto il territorio nazionale.

Obiettivi

Il suo obiettivo è promuovere e tutelare i diritti civili dell'uomo, in particolare quello previsto dall'articolo 4 della Costituzione Italiana che riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro.

Scopi

Lo scopo è quello di offrire solidarietà sociale, attraverso strumenti e interventi mirati di cui più avanti, alle persone svantaggiate in ragione della loro condizione lavorativa. Più precisamente:

1. creare e/o sostenere nuova occupazione per giovani e meno giovani che vogliano intraprendere attività di lavoro autonomo;
2. progettare e/o sostenere la ricerca, lo sviluppo e la diffusione di programmi di microfinanza e microcredito per ristrutturare e/o avviare il processo dell'attività di lavoro indipendente in ambito produttivo, sociale, ecologico, culturale o di sviluppo locale;
3. formare, educare ed accompagnare le persone all'uso responsabili del denaro, al fine di prevenire e contrastare il fenomeno della ludopatia e/o situazioni di sovraindebitamento e/o il ricorso a prestiti usurari;
4. accompagnare, le iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo con difficoltà di accesso al credito, verso la finanza etica, la cooperazione di mutua gestione e le banche specializzate nel settore del credito agevolato;
5. educare, istruire e formare professionalmente, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n.53, e successive modificazioni, mediante attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
6. fare formazione universitaria e post-universitaria;
7. organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

8. offrire servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n 106;

9. svolgere attività di promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000 n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007 n.244;

10. riqualificare per fini sociali i beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. Tenuto conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016 n. 106, nonché delle finalità e dei principi di cui agli articoli 1 e 2 del presente Codice, l'elenco delle attività di interesse generale di cui al comma 1 può essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400 su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del decreto, decorsi i quali quest'ultimo può essere comunque adottato (Lettera così modificata dall'art. 3, comma 1, D.lgs. 3 agosto 2018 n.105, a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, del medesimo D.lgs. n. 105/2018).

Strumenti

Presupposto per l'intervento della Fondazione è che i destinatari-richiedenti possano essere anche persone svantaggiate in termini economici, sociali, familiari e psicologici, ma rispettose dell'etica nelle relazioni e nei comportamenti sociali e, comunque, motivate a seguire, eventualmente, un percorso di accompagnamento verso una possibile soluzione.

La Fondazione utilizzerà, per conseguire i propri obiettivi, le professionalità messe a disposizione dai membri e/o da soggetti terzi sostenitori.

La Fondazione infine per raggiungere i propri scopi potrà, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- promuovere studi, progetti e iniziative aventi contenuti scientifici e tecnologici innovativi, suscettibili di determinare una ricaduta sulla vita sociale creando attività di cooperazione e sviluppo;
- appoggiare e sostenere l'impegno sociale dei Lions, dei

Clubs, dei Distretti e del Multidistretto, sia in Italia che all'estero, nella realizzazione di progetti di solidarietà sociale;

- stipulare atti o contratti e convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerati opportuni e utili;
- amministrare e gestire i beni strumentali, di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque detenga il possesso;
- raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione e gestione diretta e indiretta di strutture e servizi;
- ideare, realizzare, coordinare e gestire, anche tramite web e/o con pubblicazioni cartacee, attività destinate alla conoscenza dei diritti civili e del servizio sociale in genere che consentano un costante elevamento del livello di efficienza e di serietà morale in tutti settori pubblici e privati per un maggior rispetto del diritto dei giovani e degli imprenditori al lavoro;
- svolgere ogni altra attività che sia funzionale, utile o necessaria per il raggiungimento degli scopi e delle finalità della Fondazione.

La Fondazione potrà compiere qualsiasi operazione di natura economica, commerciale, finanziaria, immobiliare e mobiliare atta o utile al conseguimento degli scopi statutari, anche assumendo interessenze o quote di partecipazione in altre fondazioni, associazioni e società italiane e straniere. Tali operazioni sono da intendersi strettamente strumentali al perseguimento degli scopi della Fondazione e non possono costituire, comunque, attività prevalente della stessa.

Le modalità di funzionamento, l'organizzazione dei volontari, dei collaboratori e del personale dipendente, l'erogazione dei servizi, la selezione e la scelta degli interventi è affidata al Comitato di Gestione, così come l'adesione dei membri, la partecipazione, la gestione e l'utilizzo delle strutture della Fondazione saranno disciplinate mediante specifici regolamenti redatti dal Comitato di Gestione e approvati di volta in volta dal Consiglio di Indirizzo.

Articolo 4

Attività

Le Autorità competenti in materia di codice civile e legislazione speciale e il Comitato Multidistrettuale, competente per l'etica lionistica, vigileranno sull'attività della Fondazione.

Articolo 5

Adesione - Diritti e doveri dei membri (soci)

L'adesione alla Fondazione è deliberata dal Comitato di Gestione, in occasione delle proprie riunioni.

I contributi economici dei membri sono volontari e sopperiscono alla mancata disponibilità (tempo e consulenza) dei membri che non potessero rispondere alla richiesta del contributo

professionale a favore della Fondazione; i contributi economici versati non sono trasferibili o restituibili in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di membro.

I membri hanno il diritto di:

- partecipare alle Consulte;
- votare di presenza, in audio o video conferenza o per corrispondenza;
- conoscere i programmi con i quali si intendono attuare gli scopi;
- partecipare alle attività che vengono promosse;
- usufruire di tutti i servizi offerti e delle competenze degli altri membri;
- dare le dimissioni in qualsiasi momento;
- avere il rimborso delle spese anticipate in nome e per conto della Fondazione, ove previsto dal regolamento e previa autorizzazione del Comitato di Gestione, nel rispetto della normativa del RUNTS;
- essere eletti nelle cariche sociali.

I membri hanno il dovere di:

- osservare le norme del presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli Organi della Fondazione;
 - mettere a disposizione della Fondazione un contributo volontario in denaro e/o le proprie competenze professionali, secondo regolamento, per svolgere, in accordo con il Comitato di Gestione, le attività necessarie a realizzare gli obiettivi della Fondazione;
 - mantenere un comportamento idoneo e conforme alle finalità della Fondazione;
 - contribuire a reperire, mediante eventi di raccolta fondi, crowdfunding, fundraising o altro, i fondi necessari a sostenere le attività della Fondazione;
 - far conoscere e promuovere gli obiettivi della Fondazione, anche al fine di sensibilizzare altre persone ad associarsi.
- I membri non possono svolgere alcuna attività, interna o esterna, che contrasti con il presente statuto e/o ne minacci l'autonomia.

Articolo 6

Fondo Patrimoniale

Il patrimonio della Fondazione è stabilito nella misura minima di **euro 30.000,00 (trentamila e centesimi zero)** secondo quanto previsto dalle norme del Terzo Settore. Tale importo era stato in precedenza ritenuto sufficiente dalla Prefettura di Cagliari in relazione alla natura della Fondazione per assicurare il raggiungimento degli scopi, la permanenza in vita e l'assolvimento delle eventuali obbligazioni assunte, secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge 361/2000.

Il fondo patrimoniale è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il

perseguimento degli scopi, effettuati volontariamente dai membri Fondatori Promotori, dai membri Fondatori e dai membri Ordinari;

- dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione dai terzi sostenitori, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

- dalle donazioni filantropiche fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del fondo patrimoniale;

- da contributi destinati al fondo patrimoniale della Fondazione dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici;

- dalla parte di rendite non utilizzata per l'operatività corrente che, con delibera del Comitato di Gestione, può essere destinata a incrementare il fondo patrimoniale.

Articolo 7

Fondo di Gestione

Il fondo di gestione può essere composto ed è costituito:

- dalle risorse finanziarie ricevute: per contributi volontari dai membri Fondatori Promotori, dai membri Fondatori o dai membri Ordinari e dai Soggetti Terzi Sostenitori; per attività di informazione e formazione inerente il lavoro autonomo; per la gestione degli sportelli Lions per il lavoro; per l'attività di tutoraggio nella gestione delle pratiche di microcredito; per raccolte fondi e promozione in genere degli scopi della Fondazione;

- dalle rendite e dai proventi derivanti dall'utilizzo del patrimonio, destinati alla gestione dell'attività corrente;

- dalle donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al patrimonio;

- dai contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici o privati.

Articolo 8

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il giorno 15 del mese di novembre il Consiglio di Indirizzo esprime il proprio parere in merito al bilancio di previsione per l'esercizio successivo ed entro il 15 di aprile esprime il proprio parere in merito al bilancio consuntivo dell'esercizio dell'anno precedente. Entro il 30 novembre ed il 30 aprile dello stesso periodo i documenti di bilancio previsione e consuntivo devono essere sottoposti all'approvazione della Consulta.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal codice civile in tema di Società di capitali, in quanto compatibili.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare tutto il patrimonio

per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini di cui al comma 1 dell'articolo 8 del RUNTS, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 9

Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si distinguono in:

- Fondatori Promotori;
- Fondatori;
- Ordinari.

Articolo 10

Membri Fondatori Promotori

Sono membri Fondatori Promotori i membri dei Clubs Lions, in regola con il pagamento delle quote del Club di appartenenza, che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

I membri Fondatori Promotori si impegnano a rispettare i doveri stabiliti nell'articolo 5 e far rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento.

Articolo 11

Membri Fondatori

Sono membri Fondatori tutti i membri dei Clubs Lions, in regola con il pagamento delle quote del Club di appartenenza o altri soggetti riconosciuti o appartenenti al sistema organizzativo dei Lions Clubs International (Club Lions, Distretti ...), che hanno aderito, dopo la costituzione ed entro la data di riconoscimento giuridico della Fondazione, presentando apposita domanda al Comitato di Gestione, di cui al successivo articolo 21.

I membri Fondatori si impegnano a rispettare a rispettare i doveri stabiliti nell'articolo 5 e far rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento.

Articolo 12

Membri Ordinari

Sono membri Ordinari tutti i membri dei Clubs Lions, in regola con il pagamento delle quote del Club di appartenenza, o altri soggetti riconosciuti o appartenenti al sistema organizzativo dei Lions Clubs International (Club Lions, Distretti ...), che aderiscono, successivamente al riconoscimento giuridico della Fondazione, presentando apposita domanda al Comitato di Gestione, di cui al successivo articolo 21.

I membri Ordinari sono ammessi alla Fondazione con delibera del Comitato di Gestione, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

I membri Ordinari si impegnano a rispettare i doveri stabiliti

nell'articolo 5 e far rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento.

Articolo 13

Esclusione e recesso del membro

Il Comitato di Gestione decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, l'esclusione dei membri, persone fisiche o giuridiche, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto e relativo regolamento, in particolare:

- condotta incompatibile con le finalità, gli obiettivi e gli scopi della Fondazione di cui all'art. 3;
 - inadempimento dei doveri di cui all'articolo 5, compresa la collaborazione e il sostegno alla Fondazione e ai vari componenti della stessa (quando non adeguatamente giustificati).
- I membri possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte in precedenza.

Articolo 14

Altri componenti della Fondazione

Gli altri componenti della Fondazione si distinguono in:

- Soggetti Terzi Sostenitori della Fondazione;
- Comitato del Multidistretto 108 Italy;
- Comitato scientifico.

Articolo 15

Soggetti Terzi Sostenitori della Fondazione

Possono chiedere di aderire alla Fondazione in qualità di Soggetti Terzi Sostenitori le persone fisiche e giuridiche, le associazioni riconosciute e non riconosciute, gli enti pubblici e privati, non Lions, che, condividendo finalità e scopi della Fondazione, mettono a disposizione della stessa le competenze e/o le risorse delle loro organizzazioni.

A detti soggetti, viene riconosciuto il diritto di partecipare alle Consulte della Fondazione sia a titolo informativo che propositivo per quanto riguarda la presentazione di progetti di interesse sociale, coerenti con gli scopi della Fondazione.

Articolo 16

Comitato del Multidistretto 108 Italy

Fanno parte del Comitato del Multidistretto 108 Italy i 17 (diciassette) referenti per la Fondazione nominati dai rispettivi Governatori Distrettuali in carica. I Lions interessati a entrare a far parte del Comitato Multidistrettuale 108 Italy della Fondazione, proporranno, nei modi e nei tempi previsti dal regolamento, la propria candidatura, accompagnata dal consenso del Governatore del Distretto di appartenenza, che garantisce la competenza e la professionalità del richiedente.

I componenti del Comitato del Multidistretto, benché sia estremamente gradita una partecipazione attiva, possono, in accordo con il Comitato di Gestione, non mettere a disposizione della Fondazione un contributo volontario in denaro e/o le

proprie competenze professionali, per svolgere, le attività necessarie a realizzare gli obiettivi della Fondazione.

Il Comitato svolge i compiti individuati nell'articolo 4 dello statuto.

Ciascun componente del Comitato relaziona almeno semestralmente sull'attività svolta in merito alla partecipazione al service Help, emergenza lavoro, ludopatia, sovraindebitamento e usura dei membri del proprio Distretto e sui suggerimenti riferiti al Presidente del Comitato Multidistrettuale, utili per il miglioramento dell'attività programmatiche e statistiche della Fondazione.

Il Comitato del Multidistretto nomina al proprio interno un presidente e delibera, a maggioranza dei presenti, eventuali proposte in ambito nazionale. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal Segretario, da trasmettere al Comitato di Gestione della Fondazione.

Articolo 17

Comitato scientifico

Il Comitato Scientifico, ove istituito, è composto da un minimo di tre componenti ed un massimo di sette componenti, nominati dal Consiglio di Indirizzo in accordo con il Comitato di Gestione, anche fra non Fondatori purché fra persone in possesso di una specifica e conclamata competenza scientifica nell'ambito delle materie d'interesse della Fondazione. Il Comitato elegge al proprio interno il Presidente.

Dura in carica tre anni e può essere riconfermato. Cura i profili scientifici e di ricerca in ordine all'attività della Fondazione e svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative.

Relaziona al Consiglio di Indirizzo almeno trimestralmente in merito ai risultati delle proprie ricerche e studi che, su indicazione del Consiglio di Indirizzo, saranno pubblicate nel sito Internet della Fondazione.

Relaziona con un proprio parere al Consiglio di Indirizzo, su richiesta dello stesso, per definire aspetti specifici e circa le attività e le iniziative ritenute di rilevante importanza.

Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal Segretario.

Articolo 18

Organi della fondazione

Sono organi della Fondazione:

- la Consulta dei Membri;
- il Consiglio di Indirizzo;
- il Comitato di Gestione;
- il Collegio Sindacale.

Tutte le cariche sono svolte a titolo gratuito.

Articolo 19

Consulta dei Membri della Fondazione

La Consulta della Fondazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 del Codice del Terzo settore ha le seguenti competenze:

1) La consulta/assemblea della fondazione, riconosciuta o non riconosciuta, del Terzo settore:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto/i soggetti incaricati della revisione legale dei conti e del Collegio sindacale;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori della consulta/assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della fondazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2) Gli atti costitutivi o gli statuti delle fondazioni/associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a cinquecento possono disciplinare le competenze della consulta/assemblea anche in deroga a quanto stabilito al comma precedente, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti i membri/associati e di elettività delle cariche sociali.

3) Lo statuto delle fondazioni del Terzo settore può attribuire all'organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, di cui preveda la costituzione la competenza a deliberare su uno o più degli oggetti di cui al comma 1, nei limiti in cui ciò sia compatibile con la natura dell'ente quale fondazione e nel rispetto della volontà dei fondatori.

La Consulta della Fondazione (denominabile anche "assemblea") è composta, con diritto di voto, dai membri Fondatori Promotori, dai membri Fondatori e dai membri Ordinari.

L'Assemblea è convocata dal presidente del Consiglio di Indirizzo almeno due volte l'anno per la discussione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo rispettivamente entro il 30 novembre e il 30 aprile e tutte le volte che lo riterrà opportuno per garantire il buon andamento della Fondazione.

L'Assemblea è convocata dal presidente del Consiglio d'Indirizzo mediante email - WhatsApp - messaggistica e/o pubblicazione sul sito Internet della Fondazione, almeno 15 (quindici)

giorni prima della data stabilita, sia in prima che in seconda convocazione. La convocazione indicherà la sede e l'ora, nonché gli argomenti all'ordine del giorno.

La convocazione può essere richiesta dal Comitato di Gestione o da almeno un terzo dei membri aventi diritto di voto. In tal caso il presidente del Consiglio di Indirizzo dovrà provvedere a convocare la Consulta entro i 30 (trenta) giorni successivi e la riunione dovrà essere tenuta nei termini in precedenza espressi.

La consulta/assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza semplice del 51% (cinquantuno per cento) degli aventi diritto e in seconda convocazione qualunque sia la presenza degli aventi diritto.

Nelle riunioni ordinarie la Consulta delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza generale dei membri Fondatori e Ordinari e specifica dei Fondatori Promotori. Non è consentito il voto per delega.

Nelle riunioni straordinarie la Consulta è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza qualificata del 70% (settanta per cento) degli aventi diritto e delibera con il voto favorevole della maggioranza generale dei membri Fondatori e Ordinari e specifica dei fondatori promotori. In seconda convocazione la Consulta è validamente costituita con la presenza della maggioranza qualificata del 51% (cinquantuno per cento) degli aventi diritto e delibera con il voto favorevole della maggioranza generale dei membri Fondatori e Ordinari e specifica dei Fondatori Promotori. In terza convocazione la Consulta è validamente costituita con la presenza della maggioranza qualificata del 25% (venticinque per cento) degli aventi diritto e delibera con il voto favorevole della maggioranza generale dei membri Fondatori e Ordinari e specifica dei Fondatori Promotori. In caso di parità di voti prevale il voto dei membri Fondatori Promotori.

I membri possono partecipare sia in presenza fisica che in audio/videoconferenza alla Consulta; il voto può essere espresso anche per corrispondenza (email o altra messaggistica), secondo le modalità previste dal regolamento, purché siano garantite le stesse condizioni previste nella sede in cui si trova il presidente della Consulta e il segretario che redigono e sottoscrivono il verbale.

Non è consentito il voto per delega.

La Consulta ha due funzioni:

1) una deliberativa per:

- la ratifica dell'elezione del Presidente della Fondazione;
- l'approvazione del bilancio di previsione;
- l'approvazione del conto consuntivo;
- la nomina dei componenti il Collegio Sindacale;
- la nomina dei componenti il Comitato del Multidistretto del 108 Italy;

- la nomina dei componenti il Comitato Scientifico;
- le modifiche statutarie;
- la proposta all'Autorità Governativa di scioglimento, liquidazione della Fondazione e destinazione del patrimonio;

2) una consultiva per:

- l'analisi dell'attività della Fondazione e relativo confronto;
- proposte e programmazione di nuove iniziative o valutazioni di quelle in essere.

Articolo 20

Consiglio di Indirizzo

Il Consiglio di Indirizzo è composto da un minimo di cinque a un massimo di diciassette membri ed è nominato dalla Consulta. La composizione è decisa con deliberazione assunta dalla maggioranza in generale da tutti i membri Fondatori e Ordinari e specifica dei membri Fondatori Promotori. In caso di parità di voti prevale il voto dei Fondatori Promotori.

La maggioranza dei componenti deve essere costituita da membri di Lions Club in regola con la quota dovuta sia al Distretto di appartenenza che alla sede centrale del Lions Club International.

Le candidature devono essere comunicate al Presidente del Comitato di Gestione della Fondazione, accompagnata dal proprio curriculum, mediante posta elettronica certificata entro i trenta giorni antecedenti la riunione di nomina.

I membri eletti a componenti del Consiglio di Indirizzo della Fondazione nominano al loro interno il Presidente, il quale adempirà anche alla funzione di Presidente della Consulta, con approvazione della stessa. La carica di Presidente durerà un anno e potrà essere riconfermata per un ulteriore anno dallo stesso Consiglio.

Il Consiglio di Indirizzo, nella stessa Consulta di elezione o nella prima riunione utile nomina al suo interno tra i membri Fondatori e Ordinari il Vicepresidente e il Segretario.

I membri del Consiglio di Indirizzo restano in carica due anni, sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio successivo alla loro nomina.

La Consulta dovrà ogni anno rinnovare la metà di componenti nominati nella carica di consigliere del Consiglio d'Indirizzo, e così in perpetuo, sempre che siano in carica tutti i diciassette consiglieri previsti al precedente comma 1 del presente art. 20. In caso di Consiglio di indirizzo con un numero inferiore a diciassette componenti, i Consiglieri in carica potranno essere riconfermati per un altro esercizio.

Il Consiglio di Indirizzo propone e approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione discussi con il Comitato di Gestione e verifica i risultati complessivi dell'attività svolta, redigendo apposito documento per il Comitato Multidistrettuale 108 Italy.

In particolare:

- stabilisce annualmente, dopo la consultazione con rappresentanti del Comitato del Multidistretto 108 Italy, le linee generali dell'attività della Fondazione per quanto riguarda il service "Help emergenza lavoro, ludopatia, sovraindebitamento e usura", nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all'articolo 3 del presente Statuto, e valuta le proposte del Comitato di Gestione;
- predispone la relazione morale sulla gestione per il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, predisposti dal Comitato di Gestione;
- approva il regolamento della Fondazione predisposto dal Comitato di Gestione;
- delega specifici compiti ai Consiglieri;
- nomina i componenti del Comitato di Gestione;
- propone i componenti del Collegio Sindacale;
- propone i componenti del Comitato Scientifico;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- svolge tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto.

Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza del 51% (cinquantuno per cento) dei componenti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. È idoneo a deliberare e delibera con la maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente o da persona dal medesimo designata all'interno dello stesso Consiglio, tra tutti i membri Fondatori Promotori, Fondatori e Ordinari.

Delle riunioni del Consiglio di Indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario, scelto dal Presidente anche tra persone estranee al Consiglio. Le riunioni del Consiglio di indirizzo possono essere registrate audio video e in tal caso costituiscono documento esplicativo del verbale trascritto e firmato.

Il membro del Consiglio di Indirizzo che, senza giustificato motivo, non partecipa a due riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere, alla sostituzione con l'eventuale primo Consigliere non eletto che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio di Indirizzo.

Articolo 21

Comitato di Gestione

Il Comitato di Gestione è composto da cinque a nove membri, nominati dai componenti il Consiglio di Indirizzo tra i membri Lions e soggetti non Lions con competenze tecniche in materia di gestione aziendale, economica, finanziaria e giuridica, nonché tenendo conto anche delle caratteristiche (requisiti)

non vincolanti previsti dall'articolo 111 del TUB-Testo Unico Bancario e relativi regolamenti e norme di attuazione. I componenti del Comitato di Gestione eletti nominano a maggioranza tra loro il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Presidente del Comitato di Gestione è il legale rappresentante della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati e/o procuratori. Cura, anche disgiuntamente dal Presidente del Consiglio di Indirizzo, le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

La maggioranza dei componenti il Comitato di Gestione deve essere costituito da membri di Lions Club in regola con la quota dovuta al proprio Distretto ed alla sede centrale del Lions Club International.

I membri del Comitato di Gestione restano in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono riconfermabili.

La carica di membro del Comitato Esecutivo di Gestione non è compatibile con quella di membro del Consiglio di Indirizzo. In via eccezionale, in caso di nomina di un componente a particolari cariche temporanee Lions quali quella di Governatore, Presidente del Consiglio dei Governatori o Direttore Internazionale, il suo mandato quale componente del Comitato di Gestione è sospeso per l'intera durata di dette cariche.

Il Comitato di Gestione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee programmatiche approvate dal Consiglio di Indirizzo.

In particolare il Comitato di Gestione:

- predispone i programmi e gli obiettivi da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio di Indirizzo affinché diventino esecutivi;
- predispone le proposte di modifiche al regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio di Indirizzo per l'approvazione;
- predispone la proposta del bilancio sociale preventivo e consuntivo da sottoporre al Consiglio di Indirizzo per la redazione delle relazioni di missione, la sua approvazione e la successiva approvazione della Consulta dei membri, dopo aver destinato il 5% (cinque per cento) del totale delle entrate in conto gestione al fondo patrimoniale sino al raggiungimento di un fondo di euro 100,00 (cento e centesimi zero) per membro Fondatore promotore, Promotore e Ordinario iscritto;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi che non comportino incremento del patrimonio della Fondazione, da destinare al fondo di gestione di cui all'articolo 7 dello statuto;

- individua, propone e organizza gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- verifica, la regolarità della posizione giuridica dei membri Fondatori promotori, Fondatori e Ordinari presso il relativo Distretto di appartenenza e la sede centrale del Lions Club International;
- valuta i progetti di attività proposti dai membri della Consulta, dai Soggetti Terzi Sostenitori, dal Comitato del Multi-distretto 108 Italy e dal Comitato Scientifico circa la loro ammissibilità.

Per una migliore efficacia operativa, il Comitato di Gestione, sotto la propria responsabilità, può delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi componenti, con propria deliberazione regolarmente depositata agli atti.

Ove opportuno può nominare un Direttore Generale, determinandone compiti, natura e durata dell'incarico e conferire anche a terzi procure su particolari e limitate materie.

Il Comitato di Gestione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza dei componenti; per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei all'informazione di tutti i componenti (mail, fax e sito internet, WhatsApp e messaggistica). Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e delibera con la maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti avrà prevalenza quello del Presidente o, in caso di sua assenza, quello del Vice Presidente.

Delle riunioni del Comitato di gestione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Comitato medesimo e dal Segretario, scelto dal Presidente anche tra persone estranee al Consiglio. Le riunioni del Comitato di gestione possono essere registrate audio video e in tal caso costituiscono documento esplicativo del verbale trascritto e firmato.

Articolo 22

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è proposto dal Consiglio di Indirizzo e confermato dalla Consulta, è composto da tre componenti effettivi e due supplenti scelti tra persone con il titolo di Dottore Commercialista - Sez. A - iscritte nel Registro dei Revisori Contabili, con il compito di svolgere le due funzioni.

Il Collegio Sindacale accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposito parere, effettua le verifiche di cassa, verifica il rispetto dello statuto e del regolamento ed esprime una valutazione sulla situazione economico finanziaria, suggerendo eventuali strategie operative migliorative.

I componenti del Collegio Sindacale possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Comitato di Gestione.

I componenti del Collegio Sindacale restano in carica sino

all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati solo per un ulteriore mandato.

Delle riunioni del Collegio sindacale è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Collegio medesimo e dal Segretario, scelto tra i componenti del Collegio. Le riunioni del Collegio sindacale possono essere registrate audio video e in tal caso costituiscono documento esplicativo del verbale trascritto e firmato.

Articolo 23

Scioglimento

La Fondazione in caso di suo scioglimento per qualunque causa, con deliberazione assunta dai membri della consulta/assemblea straordinaria, propone la nomina del/dei Liquidatore/i, con l'indicazione e l'obbligo di devolvere il patrimonio della Fondazione ad un organismo di pari grado o un ente che svolga finalità nel settore del lavoro, secondo le disposizioni previste dal RUNTS, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Eventuali beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Articolo 24

Clausole di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto e relativo regolamento si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia per il Terzo Settore con riferimento al RUNTS.

Firmato:

GUIDO COGOTTI

Dottor Antonio Garau Notaio Sigillo